SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 166

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

98A8745

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. **346.**

Disposizioni di carattere sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 8, il quale prevede che il Governo è delegato ad emanare disposizioni recanti sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunitari;

Visto il regolamento (CE) n. 2271/96 e l'azione comune 96/668 PESC, del Consiglio del 22 novembre 1996, relativi alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, a dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, sull'esportazione dei beni a duplice uso;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

S a n z i o n i

1. I soggetti indicati dall'articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero del commercio con l'estero, nei termini e con le modalità previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea.

4. Il Ministero del commercio con l'estero, accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

FANTOZZI, *Ministro del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997». L'art. 8 così recita:

«Art. 8 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*».

— Il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/94/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per l'emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 1:

— Per quanto concerne il regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, ved. nelle note alle premese. L'art. 11 così recita:

«Art. 11. — Il presente regolamento si applica a:

1) qualsiasi persona fisica residente nella Comunità e che ha la cittadinanza di uno Stato membro;

2) qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità;

3) qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4055/86;

4) qualsiasi altra persona fisica residente nella Comunità, fatto salvo il caso in cui tale persona si trovi nel paese di cui ha la cittadinanza;

5) qualsiasi altra persona fisica nel territorio della Comunità, compresi le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività professionale».

— L'art. 2 del sopra citato regolamento CE n. 2271/96 così recita:

«Art. 2. — Qualora gli interessi economici e/o finanziari di qualsiasi persona di cui all'art. 11 siano lesi, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti, tale persona ne informa la Commissione nei trenta giorni successivi alla data in cui le è pervenuta l'informazione; se sono lesi gli interessi di una persona giuridica, tale obbligo incombe ai direttori, dirigenti o altre persone aventi responsabilità direttive.

A richiesta della Commissione, tale persona fornisce tutte le informazioni pertinenti ai fini del presente regolamento conformemente alla richiesta della Commissione entro trenta giorni dalla data di quest'ultima.

Tutte le informazioni sono trasmesse alla Commissione direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri. Se le informazioni sono trasmesse direttamente alla Commissione, questa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui la persona che ha fornito le informazioni è residente o registrata».

— L'art. 5 del sopracitato regolamento CE n. 2271/96 così recita:

«Art. 5. — Nessuna delle persone di cui all'art. 11 deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste di tribunali stranieri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della Comunità. I criteri di applicazione della presente disposizione sono fissati secondo la procedura di cui all'art. 8. Qualora sussistano prove sufficienti che l'inosservanza causerebbe gravi danni ad una persona fisica o giuridica, la Commissione sottopone senza indugio al comitato di cui all'art. 8 un progetto delle misure adeguate da adottare a norma del presente regolamento».

— Per quanto concerne il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ved. nelle note alle premesse. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 così recitano:

«2. L'attività di controllo è svolta dal Ministero del commercio con l'estero, fatte salve le attribuzioni degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato ed al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano al Ministero del commercio con l'estero le notizie rilevanti agli effetti del presente decreto legislativo.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, finalizzata all'accertamento dell'arrivo a destinazione e dell'uso finale civile del bene esportato, il Ministero del commercio con l'estero può, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento, richiedere ai soggetti esportatori la comunicazione di dati, nonché la trasmissione di atti e documenti concernenti operazioni di esportazione di beni a duplice uso.

4. Nell'espletamento dell'attività di controllo il Ministero del commercio con l'estero può avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, degli organi di cui al comma 2. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il Ministero del commercio con l'estero può, inoltre, richiedere al Ministero degli affari esteri il compimento, da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, degli atti rientranti nelle loro competenze».

98G0396

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1998.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente per il diritto allo studio universitario di Campobasso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'E.S.U. (Ente per il diritto allo studio universitario) di Campobasso;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'E.S.U. (Ente per il diritto allo studio universitario) di Campobasso nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A8703

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 1998.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'International Development Law Institute (Istituto internazionale per lo sviluppo).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'IDLI - International Development Law Institute (Istituto internazionale per lo sviluppo);

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'IDLI - International Development Law Institute (Istituto internazionale per lo sviluppo) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A8704

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° ottobre 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Imperia e Savona il 30 settembre e il 1° ottobre 1998. (Ordinanza n. 2854).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Imperia e Savona colpito dagli eventi alluvionali nel periodo 30 settembre-1° ottobre 1998;

Vista la richiesta della regione Liguria;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell'emergenza;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Liguria è nominato commissario delegato per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza con esclusione di quelli affidati ai prefetti di Imperia e Savona. Il commissario delegato per l'espletamento dei propri compiti può nominare un vice commissario e si può avvalere dei competenti uffici della regione e degli enti locali.

2. Il commissario delegato per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 30 settembre e il 1° ottobre 1998 nei comuni di Bordighera, Camporosso, Cipressa, Costarainera, Diano Marina, Imperia, Isolabona, Montalto Ligure, Ospedaletti, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, San Remo, Taggia, Triora, Vallecrosia, Ventimiglia della provincia di Imperia e nei comuni di Alassio, Albenga, Andora, Finale Ligure, Giustenice, Laigueglia, Spotorno, Villanova d'Albenga, della provincia di Savona, adotta, d'intesa con la competente autorità di bacino, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel limite delle disponibilità di cui all'art. 3, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e degli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di prevenzione del rischio.

3. Il piano comprende le opere necessarie, a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi individuando, altresì, gli enti attuatori.

4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

Art. 2.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. Il commissario delegato approva i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è assegnata al commissario delegato la somma di lire 11,5 miliardi a valere sull'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una quota non superiore al 10% può essere utilizzata per le spese di progettazione delle opere funzionali alla riduzione del rischio.

2. Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie statali, comunitarie, regionali e degli enti locali.

Art. 4.

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive è assegnato al commissario delegato un contributo di lire 5 miliardi. Il commissario delegato stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati e attività produttive gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire.

2. La somma di cui al comma 1 è posta a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente articolo possano essere utilizzate per gli interventi di cui all'art. 1.

Art. 5.

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, è assegnato un contributo mensile fino a lire 600.000 per il periodo necessario e comunque non oltre il 30 settembre 1999, applicandosi i criteri di cui all'allegato *A* che è parte integrante della presente ordinanza.

2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1, provvede il commissario delegato che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione dai comuni stessi della documentazione necessaria.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità finanziarie di cui all'art. 4.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 7.

1. Il commissario delegato, con relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 8.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonché per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, è assegnata ai prefetti di Imperia e di Savona rispettivamente la somma di lire 700 milioni e di lire 300 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono poste a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello diri-

gente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2 convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma di lire 500 milioni a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO *A*

CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI

Art. 1.

1. Ai nuclei familiari che alla data del 30 settembre e 1° ottobre 1998 abitavano in modo stabile e continuativo in alloggi dai quali sono stati evacuati con ordinanza sindacale perché distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili a seguito dell'evento alluvionale verificatosi il 30 settembre e 1° ottobre 1998, è assegnato ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2854/1998 un contributo mensile per non più di dodici mesi nella misura di L. 250.000 persona/mese fino ad un massimo di L. 600.000 per nucleo familiare/mese.

2. Il contributo spetta a ciascun nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile che abbia trovato una autonoma sistemazione abitativa anche a titolo non oneroso.

Art. 2.

1. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato devono essere presentate al comune competente per territorio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente allegato «*A*» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per i nuclei familiari evacuati a seguito di ordinanza sindacale di inagibilità emanata successivamente alla pubblicazione del presente allegato «*A*», il termine di dieci giorni per la presentazione della domanda di contributo decorre dal giorno successivo alla data di notifica dell'ordinanza sindacale di inagibilità.

3. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso entro sette giorni dall'avvenuta attribuzione dei fondi.

Art. 3.

1. Il comune trasmette al commissario delegato, entro tre giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 2, l'elenco dei beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente.

2. Il commissario delegato procede all'attribuzione dei fondi necessari ai comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate.

Art. 4.

1. L'acquisizione del contributo costituisce esplicita rinuncia al ricorso ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti.

ALLEGATO

Domanda per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2854 del 1° ottobre 1998.

Al sindaco del comune di ....

Il sottoscritto.. ,
nato a ...., il ....
residente in comune di ...., località ....
via .... n. .... codice fiscale ....
avendo avuto l'alloggio, di via .... n. ....
di codesto comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito dell'evento sismico verificatosi il giorno 9 settembre 1998, chiede di beneficiare del contributo mensile previsto dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2854 del 1° ottobre 1998 per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare.

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, sostituito dal comma 3, dell'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

1) che alla data del 9 settembre 1998 dimorava in modo abituale e stabile nell'alloggio sito in comune di ....
località .... via .... n. .....;

2) che tale alloggio è stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. .... del .... ;

3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto è così composto:

....
....
....
....
....
....

4) che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante:

affitto in altro alloggio situato in comune di ....
via .... n. ....;

oppure:

altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) ....
in comune di .... via .... n. ....;

4) che la suddetta autonoma sistemazione è avvenuta o avverrà a decorrere dal giorno ...., per un periodo di mesi...............

Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.

........................., il ....

Firma ....

98A8753

ORDINANZA 1° ottobre 1998.

Interventi urgenti per il completamento e la messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 «Fondovalle Tanaro». (Ordinanza n. 2855).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito con modificazioni della legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'istanza della provincia di Cuneo che sollecita l'attuazione degli interventi autorizzati dall'art. 23, comma 1, lettera *c*), della legge 30 marzo 1998, n. 61;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati al completamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 «Fondovalle Tanaro», è assegnato alla provincia di Cuneo un finanziamento di lire 28 miliardi a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998. Ulteriori risorse finanziarie che si renderanno disponibili dall'applicazione del disposto di cui all'art. 23, comma 1, lettera *c*), della legge 30 marzo 1998, n. 61, verranno successivamente riassegnate.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, la provincia di Cuneo provvede alla redazione dei relativi progetti affidando l'attività progettuale anche a liberi professionisti avvalendosi ove occorre, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. La provincia di Cuneo approva i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. L'amministrazione provinciale di Cuneo può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. All'affidamento dei lavori provvede la provincia di Cuneo che opera come soggetto attuatore attraverso la procedura della trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di ditte, non inferiore a quindici, aventi i requisiti di legge, e capacità tecnica ed operativa tale da assicurare, anche attraverso lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle opere. Per lavori di importo fino a lire 300 milioni il numero delle ditte da invitare alla trattativa privata può essere ridotto a 5. In caso di somma urgenza o di scioglimento dei contratti d'appalto per inadempienze dell'impresa appaltatrice, è autorizzato all'affidamento dei lavori anche a trattativa privata con singola impresa.

Art. 4.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo comma, 27 e 28 (termini e procedure), 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 5.

1. La provincia di Cuneo, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aeree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da oggi altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico del bilancio della provincia di Cuneo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8754

ORDINANZA 1° ottobre 1998.

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2856).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani;

Vista l'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1997, con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria ed il presidente della regione Calabria è stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi di emergenza e provvedere alla realizzazione degli stessi;

Visto l'art. 33, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede la concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative per il recupero di energia dai rifiuti con particolare interesse al recupero energetico mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti;

Vista la nota in data 20 maggio 1998 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria, nel trasmettere copia del piano di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, chiede, tra l'altro, in conformità al parere espresso dalla commissione scientifica nella seduta dell'11 maggio 1998, l'integrazione dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota n. 13425 del 10 luglio 1998 con la quale il Ministro dell'ambiente esprime l'intesa sul piano di emergenza trasmesso dal commissario delegato - presidente della regione Calabria;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta del commissario delegato - presidente della regione Calabria, al fine di dotare lo stesso degli strumenti idonei per svolgere le attività previste dall'art. 3 della citata ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, attraverso lo sviluppo delle attività di raccolta differenziata e di valorizzazione delle frazioni per le quali è consentito il recupero di materia, avviando, inoltre, iniziative industriali in grado di ricevere ed utilizzare i rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Calabria per produrre combustibile derivato dai rifiuti e di utilizzare il medesimo per la produzione di energia;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 17942/ARS/M/UDA del 29 settembre 1998;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria con nota n. 8655 del 7 settembre 1998;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, i punti 3.1, 3.2, 3.8 e 3.10 del comma 3, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

3.1) l'attivazione entro novanta giorni, negli ambiti territoriali ottimali individuati nel piano degli interventi di emergenza per il tramite di ciascuno dei sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, al fine di conseguire, per la raccolta differenziata, l'obiettivo del 20 per cento entro il 30 giugno 1999 e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35 per cento nei successivi due anni, nonché dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi e dei rifiuti urbani pericolosi. In caso di inadempienza dei sindaci dei comuni appartenenti ai suddetti ambiti

territoriali ottimali, il commissario delegato - presidente della regione Calabria, provvede sostituendosi direttamente agli enti locali e loro consorzi, ovvero attraverso la nomina di un dipendente della pubblica amministrazione quale commissano *ad acta;*

3.2) l'attivazione entro novanta giorni, negli ambiti territoriali ottimali individuati nel piano degli interventi di emergenza per il tramite di ciascuno dei sindaci dei comuni, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 3.1, al fine di conseguire per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinare al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, entro il 30 giugno 1999, ponendo, l'onere del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato - presidente della regione Calabria, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato - presidente della regione Calabria, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

3.8) la realizzazione, per il tramite di ciascuno dei sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, in comuni singoli o aggregati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; negli ambiti territoriali ottimali singoli o aggregati tra loro di impianti di selezione e valorizzazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, di impianti per la produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente, di impianti per il recupero di inerti; in ciascuna provincia, di impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti e, nella regione, di impianti per il recupero dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi. In caso di inadempienza dei medesimi soggetti il commissario delegato - presidente della regione Calabria, provvede attraverso la nomina dei presidenti delle province quali commissari *ad acta;*

3.10) le misure per favorire il recupero delle frazioni valorizzabili da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

Art. 2.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, stipula entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di quindici anni, di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Calabria, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1999, ad utilizzare detto combustibile in impianti esistenti nonché a realizzare impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti per l'utilizzo del combustibile derivato da rifiuti è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato - presidente della regione Calabria, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e quelli dedicati di produzione di energia sono localizzati in siti anche in variante al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, in modo da assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicità di gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata in modo da favorire il riciclaggio delle frazioni valorizzabili.

2. Il Ministro dell'industria può autorizzare l'ENEL a stipulare convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con operatori industriali che sottoscrivano gli accordi di programma e stipulino con il commissario delegato - presidente della regione Calabria, i contratti di cui al precedente comma 1. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione di CDR ottenuto trattando fino al 50 per cento in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, concorre con le risorse di cui all'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 ed al successivo art. 5 della presente ordinanza alla realizzazione degli interventi necessari per la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione, produzione di compost derivato dalla frazione umida raccolta separatamente e di combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicità.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 2 giugno 1995, n. 216, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, si avvale, per la valutazione degli aspetti ambientali dei progetti degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18,

comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime con parere costruttivo entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, dispone per le discariche incontrollate di rifiuti, nonché per le aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari, previa diffida.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 il commissario delegato - presidente della regione Calabria, si avvale:

per le attività di individuazione e rilevazione, dell'A.N.P.A., del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Istituto superiore di sanità, dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle università della regione Calabria e degli enti territorialmente competenti, con il riconoscimento delle spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato;

per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A., con il rimborso dei costi sostenuti e documentati.

3. Per le funzioni di cui al presente articolo il commissario delegato - presidente della regione Calabria, si avvale, in ogni provincia della regione, del prefetto in qualità di sub commissario.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, si avvale delle risorse di cui alla ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, ed al successivo art. 5 della presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, può avvalersi di personale della pubblica amministrazione fino ad un massimo di 35 unità.

2. Il personale di cui al comma 1 è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili che sarà retribuito in rapporto all'attività effettivamente resa.

3. Al personale di cui al comma 1 a cui il commissario delegato - presidente della regione Calabria, può affidare compiti di progettazione e di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera è riconosciuto un compenso massimo di centocinquanta ore mensili di lavoro straordinario. Al personale tecnico cui sono attribuite le funzioni di direttore dei lavori e/o coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera, ingegnere capo e collaudatore è corrisposto un compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, con l'applicazione della riduzione del 50 per cento sulle tariffe professionali.

4. L'utilizzazione del personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

5. Il commissario delegato potrà avvalersi per gli interventi di competenza della deroga all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ed all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come integrato e modificato dall'art. 4-*bis* della legge 2 giugno 1995, n. 216.

Art. 5.

1. Per l'attivazione degli interventi da parte del commissario delegato - presidente della regione Calabria, alle risorse di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, sono aggiunte le seguenti:

a) L. 63.266.800.000 mediante l'utilizzo delle risorse previste sulla «quota pubblica» assegnata alla misura 4.3 Ambiente del programma operativo plurifondo della regione Calabria, approvato con decisione della Unione europea C(94)3767 del 16 dicembre 1994;

b) i proventi derivanti dalla quota parte delle somme incassate con la tariffa regionale per lo smaltimento in discarica ed impianti e vincolate all'adeguamento e potenziamento del sistema di rifiuti differenziati ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il superamento delle situazioni di emergenza;

c) ulteriori fondi di competenza regionale o sub regionale destinati ad interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e messi a disposizione dell'ufficio del commissario delegato da parte degli enti competenti.

2. Il commissario delegato è autorizzato a richiedere finanziamenti nazionali o comunitari in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 6.

1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate in via esclusiva, dal commissario delegato - presidente della regione Calabria.

Art. 7.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedente citata ordinanza che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8755

ORDINANZA 1° ottobre 1998.

Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2436 del 9 maggio 1996 e n. 2768 del 25 marzo 1998 concernenti disposizioni urgenti per la ricostruzione della basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto. (Ordinanza n. 2857).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Viste le ordinanze n. 2436 del 6 maggio 1996 e n. 2768 del 25 marzo 1998;

Considerato che, lo stato d'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione della basilica della città di Noto e del patrimonio culturale della Val di Noto nonché di quelli previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, richiede ulteriore velocizzazione e semplificazione delle procedure di attuazione degli interventi con particolare riferimento a quelli relativi alla basilica di Noto, per i quali è già disponibile il progetto di massima;

Considerate le determinazioni assunte d'intesa con la regione siciliana nella riunione del 24 settembre 1998;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I soprintendenti ai beni culturali e ambientali e i direttori degli uffici del genio civile facenti parte della commissione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, partecipano alle sedute della commissione e alla conferenza di servizi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2768 del 25 marzo 1998 solo per l'esame dei progetti che ricadono nella rispettiva competenza territoriale. Per gli aspetti di carattere generale resta confermata la composizione della commissione come prevista dalla citata legge n. 496/1996.

Art. 2.

1. Il progetto relativo alla ricostruzione e restauro della basilica della città di Noto dovrà essere completato entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 23-*quater,* comma 3, della legge 30 gennaio n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, la progettazione relativa alla ricostruzione e restauro della basilica della città di Noto è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni. Scaduto il termine sopra indicato il commissario delegato è autorizzato a procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

2. Per l'affidamento dei lavori, consulenze e incarichi professionali relativi alla ricostruzione e restauro della basilica della città di Noto il prefetto di Siracusa, commissario delegato, provvede ai sensi dell'ordinamento statale vigente avvalendosi delle deroghe normative sottoelencate:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 1, 3, 4, 9, 27, 28, 29;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

3. Le eventuali maggiori occorrenze finanziarie rispetto ai fondi stanziati di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, necessarie per garantire l'appalto di tutti i lavori relativi alla basilica della città di Noto previsti nel progetto approvato, vengono messe a disposizione dal presidente della regione siciliana a valere sui fondi di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Al fine di integrare l'attività di prevenzione già avviata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1996 e di acquisire dati ed elementi utili e propedeutici per la progettazione degli interventi di recupero, gli uffici del genio civile, d'intesa con gli enti locali e con i soggetti proprietari, provvedono a verificare la consistenza tecnologica ed a valutare la resistenza statica dei materiali che costituiscono le membrature strutturali portanti degli edifici di cui al citato articolo dell'ordinanza 2436/1996. A tale scopo utilizzano prioritariamente e in via speditiva le stesse metodologie di indagine già positivamente sperimentate per il recupero della basilica della città di Noto e si avvalgono della consulenza di esperti e di quella del Gruppo nazionale per la difesa dei terremoti del C.N.R. Il presidente della regione siciliana assicura le occorrenze finanziarie agli uffici del genio civile per gli scopi suddetti sulla base di perizie di spesa analitiche predisposte dagli stessi uffici, a valere sui fondi di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli uffici del genio civile provvedono mediante trattativa privata avvalendosi delle deroghe di cui al comma 2 dell'art. 2 nonché delle ulteriori deroghe alle seguenti norme regionali:

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 20, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 58 e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 31 e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, articoli 3, 9, 11, 20 e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 21.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8756

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 settembre 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della corte di appello di Bologna.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 6686/7517 in data 1° agosto 1998 del presidente della corte di appello di Bologna, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti di detta corte di appello non sono stati in grado di funzionare nei giorni 28 e 29 ottobre 1997 a causa dello sciopero nazionale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della corte di appello di Bologna nei giorni 28 e 29 ottobre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 settembre 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A8759

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 giugno 1998.

Affidamento alla Con.S.I.P. S.p.a. delle attività informatiche riservate allo Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante, tra l'altro, delega al Governo di uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e l'organizzazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e il riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonché le disposizioni in materia di organizzazione del personale;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che affida, tra l'altro, alla conferenza permanente dei capi dipartimento il coordinamento delle attività informatiche, ai fini anche dell'esame e dell'approvazione della bozza di piano triennale e ella relazione a consuntivo di cui al comma 2, lettera *b)*, e al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la direttiva generale di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, datata 1° aprile 1998;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, secondo il quale «in relazione al carattere di riservatezza, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità di talune specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e di contabilità pubblica, possono essere individuati, nell'ambito delle funzioni di consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi compreso l'espletamento delle procedure di gara, particolari servizi determinati ai sensi del comma 2, il cui esercizio è riservato allo Stato»;

Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 414 del 1997, in base al quale, «con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 414 del 1997, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 1, le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall'amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 414 del 1997, ha individuato nella Con.S.I.P. S.p.a. l'organismo societario di cui al predetto comma 2 dell'art. 1, affidando alla stessa compiti di servizi informatici essenziali al fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al sopra richiamato comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 414 del 1997;

Visto il parere espresso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione espresso nella adunanza del 14 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997, sono svolte dalla Con.S.I.P. S.p.a. avente unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato e operante secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Le attività informatiche riservate allo Stato di cui all'art. 1 del presente decreto sono le seguenti:

a) elaborazione di studi di fattibilità del nuovo sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) predisposizione di progetti realizzativi sulla base delle proposte e dei piani, anche triennali, approvati dall'amministrazione, in coordinamento con la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998;

c) definizione dei criteri, delle regole e delle modalità di gestione della sicurezza logica e fisica del sistema informativo integrato, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

d) monitoraggio delle attività informatiche inerenti il sistema informativo integrato in conformità della disciplina di cui all'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

e) presidio delle aree applicative strategiche segnalate dall'amministrazione, al fine di assicurare una capacità di intervento autonomo, rispetto ai servizi erogati da eventuali fornitori esterni, che garantisca tempi di soluzione dei problemi rilevati in coerenza con le esigenze espresse dall'amministrazione;

f) definizione e modalità dei bandi di gara, dei criteri di prequalifica, di valutazione dei fornitori e delle offerte, aggiudicazione delle commesse e stipula dei contratti;

g) conduzione dei centri elettronici per la gestione informatica della contabilità e della finanza pubblica, dall'amministrazione ritenuti di rilevanza strategica e, a tal fine, individuati in ragione della loro strumentalità necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 414/1997. Le modalità di affidamento alla Con.S.I.P. S.p.a. saranno disciplinate sulla base di apposite convenzioni, garantendo la riservatezza dei dati gestiti e la continuità di funzionamento del sistema informativo integrato.

Art. 3.

Con cadenza almeno annuale saranno determinati dall'amministrazione, previa deliberazione della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, gli obiettivi di miglioramento nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, nei processi istituzionali e di supporto dell'amministrazione medesima, con riferimento agli aspetti riguardanti l'economicità, l'efficienza e l'efficacia, stabilendo indicatori, standard di riferimento e metriche di valutazione per la misurazione dei risultati.

Art. 4.

L'amministrazione, valuterà anche in corso di gestione, i risultati raggiunti rispetto agli indirizzi strategici, fissati dal Ministro ai sensi dell'art. 1, e agli obiettivi di miglioramento di cui all'art. 3, sulla base degli indicatori individuati ai fini della misurazione dei risultati.

Art. 5.

Per le procedure di acquisto relative a beni e servizi informatici, la Con.S.I.P. S.p.a., si atterrà alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 17 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 322

98A8787

DECRETO 7 ottobre 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni e seconda tranche a trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visti i propri decreti del 22 settembre 1998 che hanno disposto per il 30 settembre 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni e trecentosessantacinque (seconda tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 agosto 1998 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 settembre 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,98 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 96,36 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 232.440.996.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 1999 e a L. 392.408.950.000 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 settembre 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,29 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 95,10 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

p. *Il direttore generale:* GRILLI

98A8807

DECRETO 7 ottobre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1998 è pari a 70.092 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 ottobre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

p. *Il direttore generale:* GRILLI

98A8805

DECRETO 7 ottobre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1998 è pari a 70.092 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 ottobre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

p. *Il direttore generale:* GRILLI

98A8806

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 4», fabbricata dalla società Arimar S.r.l., in Montaletto di Cervia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione serie III n. 90 con prot. 310920 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» della zattera gonfiabile denominata «AMPI 4»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-64-TA in data 7 luglio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 4», equipaggiata con pacco dotazioni Tipo B, fabbricata dalla società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

numero massimo di persone: 4;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54(66);

pacco dotazioni previsto: Tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 18 mt.;

istruzioni per la messa a mare;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

data di fabbricazione;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54(66);

numero massimo di persone (marcato in corrispondenza ad ogni ingresso): 4;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «AMPI 4» dovrà fornire all'acquirente un manuale esplicativo, in duplice copia, per l'addestramento e la manutenzione a bordo e dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Solas 74(83), dalla sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8760

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 6», fabbricata dalla società Arimar S.r.l., in Montaletto di Cervia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione serie III n. 90 con prot. 310920 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» della zattera gonfiabile denominata «AMPI 6»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-64-TA in data 7 luglio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 6», equipaggiata con pacco dotazioni Tipo B, fabbricata dalla società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

numero massimo di persone: 6;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54(66);

Pacco dotazioni previsto: Tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 18 mt.;

istruzioni per la messa a mare;

Numero e data del presente decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

data di fabbricazione;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54(66);

numero massimo di persone (marcato in corrispondenza ad ogni ingresso): 6;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «AMPI 6» dovrà fornire all'acquirente un manuale esplicativo, in duplice copia, per l'addestramento e la manutenzione a bordo e dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Solas 74(83), dalla sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8761

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazioni di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 8», fabbricata dalla società Arimar S.r.l., in Montaletto di Cervia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione serie III n. 90 con prot. 310920 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» della zattera gonfiabile denominata «AMPI 8»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-64-TA in data 7 luglio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 8», equipaggiata con pacco dotazioni Tipo B, fabbricata dalla società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

numero massimo di persone: 8;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54(66);

pacco dotazioni previsto: Tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 18 mt.;

istruzioni per la messa a mare;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

data di fabbricazione;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54(66);

numero massimo di persone (marcato in corrispondenza ad ogni ingresso): 8;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «AMPI 8» dovrà fornire all'acquirente un manuale esplicativo, in duplice copia, per l'addestramento e la manutenzione a bordo e dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Solas 74(83), dalla sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8762

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 10», fabbricata dalla società Arimar S.r.l., in Montaletto di Cervia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione serie III n. 90 con prot. 310920 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» della zattera gonfiabile denominata «AMPI 10»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-64-TA in data 7 luglio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 10», equipaggiata con pacco dotazioni Tipo B, fabbricata dalla società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

numero massimo di persone: 10;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54(66);

pacco dotazioni previsto: Tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di Sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 18 mt.;

istruzioni per la messa a mare;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

data di fabbricazione;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54(66);

numero massimo di persone (marcato in corrispondenza ad ogni ingresso): 10;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «AMPI 10» dovrà fornire all'acquirente un manuale esplicativo, in duplice copia, per l'addestramento e la manutenzione a bordo e dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Solas 74(83), dalla sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8763

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria n. 9636 dell'8 luglio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancata attivazione del CED verificatasi l'intera giornata del 6 luglio 1998 e la mattina del 7 luglio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregoalre funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEI GIORNI 6 E 7 LUGLIO 1998

Regione Piemonte:

ufficio tecnico erariale di Alessandria.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 settembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A8714

DECRETO 23 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/8990/IV rep. del 28 luglio 1998, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Palermo;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio effettuata nei giorni 31 luglio e 1° agosto 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEI GIORNI 31 LUGLIO E 1° AGOSTO 1998

Regione Sicilia:
ufficio tecnico erariale di Palermo.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 settembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A8715

DECRETO 23 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 8371/IV rep. del 31 luglio 1998, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio effettuata nei giorni 13 e 14 agosto 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEI GIORNI 13 E 14 AGOSTO 1998

Regione Sicilia:
ufficio del territorio di Messina.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 settembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A8716

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. n. 1280 (12.8.98) del 23 luglio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa Due colline a r.l., con sede in Candela, costituita per rogito notaio V. Buonasorte in data 27 febbraio 1986, repertorio n. 83647, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8114, BUSC n. 3513/222129;

società cooperativa S.I.A. sud a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 9 maggio 1986, repertorio n. 3772, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8198, BUSC n. 3540/223128;

società cooperativa Nuovo verde a r.l., con sede in Cerignola, costituita per rogito notaio R. Fucci in data 4 aprile 1995, repertorio n. 346, tribunale di Foggia, registro imprese n. 13463, BUSC n. 4521/270911;

società cooperativa Basso Fortore a r.l., con sede in S. Paolo Civitate, costituita per rogito notaio F. Eccellente in data 20 novembre 1985, repertorio n. 4686, tribunale di Foggia, registro imprese n. 1826, BUSC n. 3364/217344.

Foggia, 18 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8705

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 settembre 1998.

Autorizzazione alla società Assimoco vita S.p.a., in Segrate, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 985).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazione e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività asicurativa nei rami I, V e VI rilasciata ad Assimoco vita S.p.a. con sede in Segrate - Centro direzionale «Milano Oltre» - Palazzo Giotto, via Cassanese, 224;

Vista l'istanza presentata dalla «Assimoco vita S.p.a.» in data 10 novembre 1997, successivamente modificata ed integrata, con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 17 settembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presenta da «Assimoco vita S.p.a.»;

Dispone:

La Assimoco vita S.p.a., con sede in Segrate, Centro direzionale «Milano Oltre», Palazzo Giotto, via Cassanese n. 224, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A8706

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 settembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Muñoz-Rojas Alarcón, console generale di Spagna a Napoli.

In data 22 settembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Albert Bruno Frank, console onorario della Repubblica di Ungheria a Genova.

98A8707

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Myosotis - Centro regionale siciliano adozioni», in Catania

Con decreto ministeriale 10 settembre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'associazione «Myosotis - Centro regionale siciliano adozioni», con sede in Catania, ed è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 19 giugno 1997, rep. n. 53.551/13686, a rogito del notaio Giorgio Licciardello.

98A8708

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 15 settembre 1998 il dott. Mario Panunzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 17 giugno 1998, in sostituzione del dott. Ennio Murzilli, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 15 settembre 1998 il dott. Pierluigi Trezza è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nord trasporti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 1° luglio 1998, in sostituzione del dott. Marco Chioatto, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 15 settembre 1998 il dott. Calogero Terranova è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Astrid - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 5 febbraio 1998, in sostituzione del dott. Dario Quaccia, dimissionario.

98A8741

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beriate P»

Estratto decreto AIC/UAC n. 250 del 22 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERIATE P nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Beriate P» polvere e solvente per soluzione per somministrazione endovenosa o infusione.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Beriate P «250» 1 flac. 250 UI + 1 flac. solv. + transfer set + filtro, A.I.C. n. 033657014/M (in base 10), 10345Q (in base 32);

classe «C»;

Beriate P «500» 1 flac. 500 UI + 1 flac. solv. + transfer set + filtro, A.I.C. n. 033657026/M (in base 10), 103462 (in base 32);

classe «C»;

Beriate P «1000» 1 flac. 1000 UI + 1 flac. solv. + transfer set + filtro, A.I.C. n. 033657038/M (in base 10), 10346G (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Centeon Pharma GmbH - D-35002 Marburg (Germania).

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Centeon Pharma GmbH D-35002 Marburg (Germania).

Composizione:

Beriate P «250» principio attivo: 1 flacone con 90-134 mg di sostanza liofilizzata, con attività corrispondente a 250 UI di fattore VIII (F VIII:C) di plasma umano, proteine totali 1-3 mg;

eccipienti: saccarosio 15-22,5 mg, acido aminoacetico, calcio cloruro, sodio cloruro, flacone solvente con 2,5 ml di acqua per preparazioni iniettabili;

Beriate P «500» principio attivo: 1 flacone con 180-269 mg di sostanza liofilizzata, con attività corrispondente a 500 UI di fattore VIII (F VIII:C) di plasma umano, proteine totali 2-6 mg;

eccipienti: saccarosio 30-45 mg, acido aminoacetico, calcio cloruro, sodio cloruro, flacone solvente con 5 ml di acqua per preparazioni iniettabili;

Beriate P «1000» principio attivo: 1 flacone con 361-538 mg di sostanza liofilizzata, con attività corrispondente a 1000 UI di fattore VIII (F VIII:C) di plasma umano, proteine totali 4-12 mg;

eccipienti: saccarosio 60-90 mg acido aminoacetico, calcio cloruro, sodio cloruro, flacone solvente con 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento di emorragie in caso di:

emofilia A (carenza congenita di fattore VIII) o (carenza acquisita di fattore VIII);

trattamento di pazienti con basso titolo di anticorpi anti fattore VIII ($<$10BU).

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8775

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantyum»

Estratto decreto AIC/UAC n. 251 del 22 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ENANTYUM (dexketoprofene trometamolo) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Enantyum, compresse film rivestite.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Enantyum 20 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 033656012/M (in base 10), 10336D (in base 32);

classe «C»;

Enantyum 40 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 033656024/M (in base 10), 10336S (in base 32);

classe «C»;

Enantyum 20 compresse film rivestite da 25 mg, A.I.C. n. 033656036/M (in base 10), 103374 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Laboratoiros Menarini S.A., Alfonso XII, 587 - 08918 Badalona - Barcellona (Spagna).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Laboratorios Menarini S.A., Alfonso XII, 587 - 08918 Badalona - Barcellona (Spagna).

Composizione:

una compressa film rivestita da 12,5 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 18,45 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 12,5 mg;

una compressa film rivestita da 25 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 36,9 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 25 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, glicerolo palmitostearato, hypromellose, titanio biossido, propilenglicole, macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscolo-scheletrico, dismenorrea, dolore dentale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8774

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketesse»

Estratto decreto AIC/UAC n. 252 del 22 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale KETESSE (dexketoprofene trometamolo) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Ketesse», compresse film rivestite.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Ketesse 20 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 033635018/M (in base 10), 102GQB (in base 32);

classe «C»;

Ketesse 40 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 033635020/M (in base 10), 102GQD (in base 32);

classe «C»;

Ketesse 20 compresse film rivestite da 25 mg, A.I.C. n. 033635032/M (in base 10), 102GQS (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Menarini International O.L.S.A., Boulevard Roosvelt, 15 - L-2450 Luxembourg (Lussemburgo).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Laboratorios Menarini S.A., Alfonso XII, 587 - 08918 Badalona (Barcellona).

Composizione:

una compressa film rivestita da 12,5 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 18,45 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 12,5 mg;

una compressa film rivestita da 25 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 36,9 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 25 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, glicerolo palmitostearato, hypromellose, titanio biossido, propilenglicole, macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscolo-scheletrico, dismenorrea, dolore dentale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8773

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desketo»

Estratto decreto AIC/UAC n. 253 del 22 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DESKETO (dexketoprofene trometamolo) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Desketo», compresse film rivestite.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Desketo 20 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 034041018 (in base 10), 10GV5U (in base 32);

classe «C»;

Desketo 40 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 034041020 (in base 10), 10GV5W (in base 32);

classe «C»;

Desketo 20 compresse film rivestite da 25 mg A.I.C. n. 034041032 (in base 10) 10GV68 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacologico S.p.a. - Bagno a Ripoli (Firenze).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Laboratorios Menarini S.A., Alfonso XII, 587 - 08918 Badalona (Barcellona).

Composizione:

una compressa film rivestita da 12,5 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 18,45 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 12,5 mg;

una compressa film rivestita da 25 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 36,9 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 25 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, glicerolo palmitostearato, hypromellose, titanio biossido, propilenglicole, macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscolo-scheletrico, dismenorrea, dolore dentale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8772

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Firmadol»

Estratto decreto AIC/UAC n. 254 del 24 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FIRMADOL (dexketoprofene trometamolo) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Firmadol», compresse film rivestite.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Firmadol 20 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 034042010 (in base 10), 10GW4U (in base 32);

classe «C»;

Firmadol 40 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 034042022 (in base 10), 10GW56 (in base 32);

classe «C»;

Firmadol 20 compresse film rivestite da 25 mg, A.I.C. n. 034042034 (in base 10), 10GW5L (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - Firenze.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Laboratorios Menarini S.A., Alfonso XII, 587 - 08918 Badalona (Barcellona).

Composizione:

una compressa film rivestita da 12,5 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 18,45 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 12,5 mg;

una compressa film rivestita da 25 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 36,9 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 25 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, glicerolo palmitostearato, hypromellose, titanio biossido, propilenglicole, macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscolo-scheletrico, dismenorrea, dolore dentale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8771

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keral»

Estratto decreto AIC/UAC n. 255 del 24 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale KERAL (dexketoprofene trometamolo) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Keral», compresse film rivestite.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Keral» 20 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 034043012 (in base 10) 10GX44 (in base 32);

classe: «C»;

«Keral» 40 compresse film rivestite da 12,5 mg, A.I.C. n. 034043024 (in base 10) 10GX4J (in base 32);

classe: «C»;

«Keral» 20 compresse film rivestite da 25 mg, A.I.C. n. 034043036 (in base 10) 10GX4W (in base 32);

classe: «C».

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste n. 40 - Pisa.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Laboratorios Menarini S.A. Alfonso XII 587 - 08918 Badalona (Barcellona).

Composizione: una compressa film rivestita da 12,5 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 18,45 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 12,5 mg;

una compressa film rivestita da 25 contiene:

principio attivo: dexketoprofene trometamolo 36,9 mg, equivalente a dexketoprofene (INN) 25 mg.

Eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, glicerolo palmitostearato, hypromellose, titanio biossido, propilenglicole, macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscoloscheletrico, dismenorrea, dolore dentale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8791

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valpression»

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 141 del 22 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VALPRESSION nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Valpression» capsule:

28 capsule da 80 mg, A.I.C. n. 033119013;

28 capsule da 160 mg, A.I.C. n. 033119025,

è modificata come segue: nuovo titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud S.r.l., via Campo di Pile (L'Aquila).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati solo nelle parti riportanti la suddetta modifica.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte 13-34»

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 143 del 22 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GRANOCYTE 13 e 34 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Polvere e solvente per soluzione iniettabile:

«13» 1 flacone liof. + 1 fiala solv., A.I.C. n. 028686083;

«13» 5 flaconi liof. + 5 fiale solv., A.I.C. n. 028686071;

«13» 1 flacone liof. + 1 siringa preriempita da 1 ml di solvente, A.I.C. n. 028686069;

«13» 5 flaconi liof. + 5 siringhe preriempite da 1 ml di solvente, A.I.C. n. 028686057;

«34» 1 flacone liof. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 028686018;

«34» 5 flaconi liof. + 5 fiale 1 ml, A.I.C. n. 028686020;

«34» 1 flacone liof. + 1 siringa preriempita da 1 ml di solvente, A.I.C. n. 028686044;

«34» 5 flaconi liof. + 5 siringhe preriempite da 1 ml di solvente, A.I.C. n. 028686032.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann n. 2 - 20146 Milano,

è modificata come segue:

variazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

informazioni addizionali sull'uso di Granocyte nei donatori sani;

informazioni addizionali sugli eventuali eventi avversi a livello polmonare.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati nelle parti riportanti solo le suddette modifiche.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati approvati, allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8777

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Spidopol»

Decreto n. 805/R.P.125/D25 del 2 ottobre 1998

Con il decreto sopra specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoelencati presidi medico chirurgici:

SPIDOPOL

polvere idrodispersibile, reg. n. 4743;

polvere secca, reg. n. 4744.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmaceutici Formenti S.p.a., titolare delle registrazioni.

98A8778

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Slam C»

Decreto n. 805/R.P.336/D26 del 2 ottobre 1998

Con il decreto sopra specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoelencato presidio medico chirurgico:

SLAM C, reg. n. 3297.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Isagro S.p.a., titolare della registrazione.

98A8779

Comunicato concernente «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Begrivac"».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di modifica AIC/UAC n. 134 del 18 settembre 1998 riguardante la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale BEGRIVAC riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1998, a pag. 35, prima colonna, dove è scritto: "AIC n. 02214287/M (in base 10), 0P3S9R (in base 32)", leggasi: "AIC n. 022143287/M (in base 10), 0P3S9R (in base 32)"».

98A8769

Comunicato concernente «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Mizollen"».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di modifica AIC/UAC n. 108 del 17 giugno 1998 riguardante la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MIZOLLEN riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 1998, a pag. 54, seconda colonna dove è scritto: "è modificata come segue:", leggasi: "è modificata come segue:

Aggiunta del marchio identificativo MZI su un lato della compressa e modifica delle dimensioni delle compresse"».

98A8770

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 1998, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997	Settembre	105,9	1,4	4,9
	Ottobre	106,2	1,6	4,6
	Novembre	106,5	1,6	4,3
	Dicembre	106,5	1,5	4,1
	Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3
	Febbraio	107,1	1,8	4,3
	Marzo	107,1	1,7	4,0
	Aprile	107,3	1,8	3,6
	Maggio	107,5	1,7	3,4
	Giugno	107,6	1,8	3,3
	Luglio	107,6	1,8	3,5
	Agosto	107,7	1,9	3,5
	Settembre	107,8	1,8	3,3

98A8808

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale dell'Università di Modena 13 luglio 1998 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 13 agosto 1998)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 53, seconda colonna, art. 9, in corrispondenza della denominazione del settore scientifico-disciplinare «fisica generale», dove è riportato il numero di annualità, dove è scritto: «*1*», leggasi: «*2*».

98A8788

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189